



ALL RA C.d.A. 68.1 Convenzione

CONVENZIONE

CON L'ENTE DEL TERZO SETTORE " _____ " PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO PRESSO LA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO

TRA

La Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, con sede legale in Pavia, P.le Golgi , 19 , C.F. 00303490189 - P. IVA 00580590180 di seguito indicata come Fondazione), in atto rappresentata dal Direttore Generale, dott. _____, giusta deliberazione n. _____

E

L'Ente del Terzo Settore (di seguito indicato come E.T.S.) _____,
C.F. _____, con sede in _____,
Via _____, iscritto: o nel Registro unico nazionale del Terzo Settore D.Lgs 117/2017 a far data dal _____; o nel Registro Generale Regionale del Volontariato ex L.R. 1/2008 a far data dal _____; in persona del legale rappresentante _____;

Premesso che:

- *nel D.Lgs n. 117 del 03.07.2017 **Codice del Terzo Settore** è stabilito che "È riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali";*
- in particolare, il D.Lgs 117/2017 del 03.07.2017 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
- che la L.R. 1/2008 stabilisce che le organizzazioni di volontariato, iscritte nel Registro Generale Regionale del Volontariato da almeno sei mesi, possono stipulare convenzioni con la Regione e con gli enti pubblici per lo svolgimento delle attività indicate dal legislatore;



- altresì la L.R. 11 agosto 2015 n. 23, all'articolo 2, comma 1, lettera i) promuove forme di partecipazione e valorizzazione del volontariato;
- la Fondazione e l'E.T.S. rilevano concordemente la possibilità di realizzare una collaborazione utile al raggiungimento dei rispettivi scopi istituzionali e statutari, nel rispetto della legislazione vigente e dell'autonomia delle attività svolte da ciascuna organizzazione e a vantaggio dei soggetti fruitori dei servizi offerti;
- in osservanza della vigente normativa, con la presente convenzione vengono regolati la durata, il contenuto e le modalità di intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate, le modalità di coordinamento tra volontari e operatori dei servizi pubblici nonché le coperture assicurative previste dalla legge;
- con provvedimento deliberativo n. _____ del _____ è stata data approvazione dello schema tipo di convenzione con gli Enti del Terzo Settore operanti nella Fondazione per lo svolgimento di attività di volontariato.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

Art.1 – PREMESSA

La premessa forma parte integrante della presente convenzione, volta a regolare l'attività dell'E.T.S. _____
_____ presso la Fondazione

Art. 2 – CARATTERE E FINALITÀ DELL' ENTE DEL TERZO SETTORE

Le attività dell'E.T.S. _____ sono finalizzate al perseguimento degli scopi del proprio statuto, depositato agli atti, che si indicano di seguito in sintesi:

- _____
- _____

Nello specifico, presso la Fondazione, l'E.T.S. intende realizzare attività di _____

Art. 3 – SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

L'E.T.S., a mezzo dei propri volontari, si impegna a perseguire, attraverso prestazioni personali e volontarie dei propri aderenti, attività di carattere sociale, rientranti nell'area degli interventi socio assistenziali previsti dalla Regione Lombardia.

In particolare sono sviluppate attività di umanizzazione delle strutture di ricovero ospedaliere orientate al recupero della capacità di dialogo con il paziente/utente.

Per realizzare le predette finalità il volontario si dedicherà ad attività che non necessitano della competenza medica, infermieristica e riabilitativa, quali, in particolare:

- ❖ l'accoglienza del malato e dei suoi familiari;
- ❖ l'orientamento ai servizi e alla rilevazione del gradimento;
- ❖ l'aiuto al ricoverato nel disbrigo delle sue piccole necessità;
- ❖ il dialogo con il paziente per aiutarlo a risolvere difficoltà di ordine pratico e morale;



❖ il colloquio e l'aiuto al paziente grave.

Durante la loro permanenza, i volontari sono tenuti a seguire le indicazioni del Direttore della Struttura, sia per quanto riguarda l'individuazione degli utenti da sostenere, sia per quanto attiene all'organizzazione delle attività, che in nessun caso possono interferire con quelle del personale sanitario, sia, infine, per quanto riguarda le misure di sicurezza e prevenzione eventualmente da adottare per lo svolgimento dell'attività in questione.

Eventuali problematiche non sanitarie potranno essere discusse anche tra i coordinatori dei volontari e la Struttura di Area Accoglienza – Cup Aziendali.

Art. 4 – VOLONTARI DELL'ENTE DEL TERZO SETTORE

L'E.T.S. garantisce che i volontari inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie al loro svolgimento.

L'E.T.S., direttamente o tramite i propri responsabili/referenti, si impegna a fornire, preliminarmente all'inizio delle attività presso la Fondazione e poi, annualmente, alla SC Affari Generali e Istituzionali, copia del registro volontari dell'E.T.S. non occasionali ai sensi del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 6 ottobre 2021 e l'elenco di coloro che prestano attività nell'E.T.S. in maniera non abituale, ovvero l'autocertificazione del legale rappresentante dell'E.T.S. nella quale vengono precisati, per ciascun volontario, i dati di cui all'art. 3 comma IV del sopracitato D.M.

Per ciascun volontario devono essere forniti i seguenti dati:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, recapito telefonico per eventuali comunicazioni aziendali urgenti;
- b) a dare tempestiva comunicazione dei dati relativi agli eventuali ulteriori volontari che dovessero essere inviati presso la Fondazione, in un momento successivo all'inizio del rapporto convenzionale, specificando, per ciascuno, la data di inizio dell'attività presso il presidio interessato;
- c) a munire i volontari di appositi contrassegni di riconoscimento, da concordare con la Fondazione, con la precisazione che i contrassegni dovranno essere resi visibili all'utenza e agli operatori;
- d) nome, cognome, fotografia, ruolo e indicazione dell'Ente del Terzo Settore di appartenenza, munendo ogni volontario di apposito tesserino di riconoscimento da indossare durante la presenza in Fondazione;
- e) a munire i volontari, nei casi in cui sia necessario, di camice/divisa
- f) a realizzare in proprio attività formative e di aggiornamento periodico dei propri volontari, anche in materia di sicurezza, igiene sanitaria, prevenzione dei rischi e di comunicazione;
- g) a predisporre il programma operativo delle attività di volontariato da svolgere presso la Fondazione e a consegnarne copia alla S.C. Affari Generali e Istituzionali.

Art. 5 – OBBLIGHI DEI VOLONTARI

Durante la permanenza nella Fondazione, i volontari dovranno in generale:

- rispettare ogni singola indicazione che la Fondazione, per il tramite dei propri lavoratori, fornirà ai volontari
- portare in maniera visibile il contrassegno di riconoscimento rilasciato dall'E.T.S. - **(solo nei casi in cui sia necessario e previo accordo con il Direttore della struttura interessata, o di chi ne fa le veci, e della Direzione Medica di Presidio)**



- indossare il camice/divisa, fornito dall'E.T.S., nonché munirsi di idonei sistemi di protezione, quali che siano (es. mascherine, guanti, etc.), come previsti dalla Fondazione per i propri lavoratori come da indicazioni puntuali della S.C. in cui il servizio verrà di volta in volta prestato;
- frequentare i corsi per i rischi specifici che la Fondazione organizza e di cui darà indicazione all'E.T.S.
- rispettare le varie previsioni esplicitate nel Regolamento dedicato.

Art. 6 – OBBLIGHI ASSICURATIVI

Per la responsabilità civile verso i terzi, connessa allo svolgimento delle attività dei volontari, è già attiva la polizza della Fondazione.

La Fondazione è, pertanto, sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile per danni eventualmente subiti dal personale durante lo svolgimento delle attività rese sulla base della presente convenzione, ovvero per danni provocati a terzi.

Il personale della ONLUS deve essere valutato, formato e sorvegliato (sorveglianza sanitaria a cura di un medico del lavoro abilitato ex art. 38 del D.lgs. 81/08 s.m.i. nel rispetto dei principi della medicina del lavoro e del Codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale ICOH) ai sensi e per gli effetti degli artt. 28, 29, 36, 37, 41 (e correlati) del D.lgs. 81/08 s.m.i. al fine di garantire, a carico e cura della ONLUS stessa, la tutela della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, inclusa la formazione alla sicurezza ex Accordo Stato Regioni del 17 maggio 2025 e inclusi i presidi di sicurezza e di salute - collettivi, individuali non personali, individuali personali – adeguati ai rischi.

Con la sottoscrizione della presente convenzione l'E.T.S. dichiara, per ogni conseguente effetto, di avere stipulato così come imposto dal D.Lgs. n. 117 del 03.07.2017, articolo 18, comma I, e dalla L.R. 14 febbraio 2008, n. 1, articolo 4, comma 6 – idonea polizza assicurativa per i propri aderenti che svolgono l'attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, procedendo pertanto in piena autonomia e sotto la propria totale responsabilità alle denunce di infortunio e di malattia professionale all'INAIL qualora ne ricorrano i casi.

L'onere di tale copertura a rimborso sarà a carico della Fondazione, secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 3 del D.Lgs. 117/2017, nonché dall' articolo 9, comma 1, lettera e) della L.R. 1/2008, che provvederà a rimborsare all' E.T.S., alla fine di ogni anno, l'importo sostenuto per la stipula delle predette polizze, previa presentazione di copia delle quietanze per ciascuna polizza stipulata, di una relazione annuale sull'operato svolto all'interno della Fondazione, dei nominativi e del numero dei volontari in essere.

A tal fine l'E.T.S. dichiara che l'onere previsto per la stipula della polizza Infortuni ammonta ad € _____
_____/anno.

Art. 7 – SPAZI (Eventuale)

La Fondazione, per il perseguimento delle finalità e per lo svolgimento delle attività dell'E.T.S., pone a disposizione dello stesso n. _____ locale/i, sito/i presso la S.C. _____, individuato/i nella/e planimetria/e allegata/e alla presente convenzione (allegato n. _____), da utilizzarsi esclusivamente per i propri fini istituzionali e per le attività autorizzate dalla presente convenzione.



Tenuto conto delle attività che l'E.T.S. svolge a favore della Fondazione, e dunque della sua utilità sociale, quest'ultima ritiene compensati i costi connessi all'utilizzo dello/degli spazio/i sopra specificato/i da parte dell'E.T.S., ivi inclusi quelli relativi alle utenze, quali, a titolo esemplificativo: energia elettrica, riscaldamento, acqua, canone telefonico ed internet.

La durata della concessione dello/degli spazio/i suindicato/i è pari a quella della presente convenzione.

Per quanto concerne l'accesso al/ai predetto/i locale/i, la Fondazione si impegna a fornire all'E.T.S. n. _____ mazzo/i di chiavi, mentre una copia sarà lasciata a disposizione della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale della Fondazione.

In relazione a particolari esigenze di servizio, la Fondazione si riserva la facoltà di assegnare all'E.T.S. una sede diversa da quella indicata nella presente convenzione.

Fatta salva la validità della presente convenzione, la concessione di eventuali ulteriori locali è rimandata a successive intese tra le parti

Oppure

La Fondazione concede all'E.T.S., ai soli fini istituzionali e per le attività autorizzate dalla presente convenzione, le unità immobiliari site presso la SC _____ assegnate con separato contratto di comodato d'uso da sottoscrivere tra la Fondazione e l'E.T.S., cui pertanto ci si richiama integralmente per ogni aspetto legato alla regolamentazione ed all'utilizzazione dell'immobile stesso.

Art. 8 – RAPPORTI CON I PAZIENTI/UTENTI E CON IL PERSONALE OSPEDALIERO

Nel garantire i propri interventi, l'azione dell'E.T.S. si porrà sempre in rapporto di integrazione con quella del personale medico, infermieristico e, più in generale, di tutto il personale sanitario operante in Fondazione.

Tuttavia, ai volontari è fatto assoluto divieto di interferire nel rapporto medico - paziente.

In particolare, a puro titolo esemplificativo, i volontari sono tenuti:

- ad astenersi dal consultare la documentazione sanitaria e, in ogni caso, ad attenersi alle regole di riservatezza e alle disposizioni previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e GDPR 2016/679);
- ad astenersi dal discutere con il paziente le cure che gli vengono praticate e gli accertamenti diagnostici cui il medesimo è sottoposto;
- a rispettare la competenza del medico, del personale infermieristico e di assistenza astenendosi dal muovere osservazioni di ordine critico con riferimento alle attività istituzionali e professionali svolte dal predetto personale.

L'E.T.S. si impegna a segnalare ai pazienti assistiti, quando ciò si renda necessario, la gratuità e volontarietà del proprio operato.

Ogni volontario aderente all'E.T.S. si impegna a non accettare regali o altre utilità offerte dai pazienti/utenti che abbia modo di incontrare o contattare nello svolgimento dell'attività di volontariato.



Art. 9 – CERTIFICAZIONI SANITARIE

L'indicazione circa le eventuali certificazioni sanitarie che i volontari dell'E.T.S. dovranno presentare alla Fondazione per lo svolgimento dell'attività di volontariato, è rimandata ad eventuali successivi provvedimenti che dovessero essere adottati a livello nazionale e/o regionale.

Art. 10 – REALIZZAZIONE DI SPECIFICI PROGETTI

L'E.T.S. (nella persona del suo Rappresentante Legale) può proporre alla Fondazione la realizzazione di progetti specifici.

In tal caso è fatto onere all'E.T.S. di indicare la finalità del progetto e di produrre il programma operativo del medesimo.

Si intende che la realizzazione del progetto rimane subordinata alla approvazione da parte della Fondazione.

All'avvio delle attività progettuali verranno nominati congiuntamente i responsabili del progetto che vigileranno sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari e gli eventuali collaboratori esterni rispettino i diritti, la dignità e le opzioni dei pazienti/degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici con i referenti istituzionali.

Annualmente, e comunque al termine della validità della convenzione i responsabili della gestione del progetto presentano alla Fondazione una relazione congiunta sugli interventi realizzati a beneficio dei pazienti/utenti.

Art. 11 - SICUREZZA E PREVENZIONE

La Fondazione è tenuta a fornire all'E.T.S. dettagliate informazioni a riguardo dei rischi specifici esistenti negli ambienti in cui la stessa è chiamata a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

In adempimento a tale onere, una volta ricevuti - preliminarmente all'accesso in Fondazione - i dati dei volontari, la Fondazione procederà alle seguenti principali misure di sicurezza preventive:

- registrare i volontari in un apposito registro così da avere traccia del loro passaggio e delle presenze in Fondazione;
- fornire loro una documentazione informativa sui rischi presenti in Fondazione come già accade per i lavoratori neoassunti;
- includere i volontari nel corso "start up" (e in eventuali altri corsi di sicurezza) così da fornire loro le informazioni circa la struttura dell'ospedale, la gestione delle emergenze, l'uso dei DPI e quant'altro atteso ex D.lgs. 81/08 s.m.i. nonché incrementare la formazione alla sicurezza dei volontari stessi.

Sempre per finalità di prevenzione i volontari, nel corso dei propri accessi alla struttura, dovranno attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nelle istruzioni aziendali, per quanto riferibili all'attività di volontariato da svolgere, ed in particolare dovranno conformarsi alle procedure specifiche interne di sicurezza.

A tal fine, inoltre, nei casi in cui si rendesse necessario, nello svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione l'E.T.S., con oneri a proprio carico e previo accordo con il Direttore della struttura interessata o di



chi ne fa le veci e della Direzione Medica di Presidio, dovrà provvedere a munire i volontari di idonei sistemi di protezione (es. mascherine, guanti, etc.).

In ogni caso, ai volontari sono inibiti contatti con i pazienti in isolamento.

I referenti della presente convenzione, in materia di Sicurezza, Prevenzione ed Antincendio, sono individuati come segue:

- Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo
 - PREVENZIONE E PROTEZIONE Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
 - ANTINCENDIO Responsabile Antincendio

- ENTE DEL TERZO SETTORE (legale rappresentante)

Art. 12 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO E RENDICONTAZIONE

Le parti si impegnano a verificare, con spirito di collaborazione e reciproca comprensione, la corretta applicazione della presente convenzione, con particolare riferimento a quegli aspetti riguardanti il servizio ai pazienti/utenti e il coordinamento delle attività.

Eventuali inadempienze verranno contestate dai rispettivi Responsabili e non dovranno essere oggetto di discussioni personali tra i volontari e gli operatori della struttura.

L'E.T.S., inoltre, si rende responsabile dell'allontanamento del volontario che non ottemperi alle disposizioni previste dalla presente convenzione.

L'E.T.S. è tenuta a presentare alla DMP e alla SC Area Accoglienza – Cup aziendali un resoconto annuale delle attività svolte documentando la formazione dei volontari e le relative proposte, nonché i suggerimenti finalizzati al miglioramento dei rapporti fra struttura sanitaria e utenza.

Art. 13 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha durata quinquennale, a decorrere da _____, con la possibilità, previo accordo, di proroga/rinnovo per un periodo di pari durata, previa verifica della permanenza in capo all'E.T.S. dei requisiti previsti dalla vigente normativa al momento della produzione dell'istanza di rinnovo/proroga

È onere dell'E.T.S. presentare circostanziata richiesta alla Fondazione; tale richiesta dovrà pervenire al Protocollo Generale della Fondazione entro i 45 giorni antecedenti la scadenza della convenzione che si intende prorogare/rinnovare.

È vietato la proroga/rinnovo tacito della convenzione.

Ciascuna delle parti ha facoltà di disdettare, in ogni momento, il rapporto convenzionale, purché ne dia notizia qualificata all'altra parte, a mezzo di raccomandata a.r., con congruo preavviso che si stabilisce in 30 giorni.

Art. 14 - MODIFICA DELLA CONVENZIONE

Qualora si rendesse necessario, nel corso della vigenza della convenzione, procedere alla revisione di specifiche condizioni operative, tali modifiche dovranno essere concordate tra le parti e risultare da atto scritto.



Art. 15 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Fatto salvo quanto disposto dal precedente articolo, la Fondazione può risolvere unilateralmente la presente convenzione in ogni momento, previo preavviso di 15 giorni, per provata inadempienza da parte dell'E.T.S. a gli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico.

Altresì la Fondazione può dare corso alla risoluzione del presente rapporto convenzionale, senza obbligo di preavviso, per comprovati motivi di interesse sanitario e/o di interesse pubblico che devono essere comunicati all'E.T.S.

La convenzione si risolve di diritto qualora sopraggiungano per l'Organizzazione cause di carattere organizzativo e/o amministrativo che compromettano la possibilità di attuarla.

Art. 16 - OPERATIVITÀ DELLA CONVENZIONE

L'operatività della convenzione è subordinata alla presentazione annuale, a fronte di specifica richiesta, della documentazione citata (relazione sull'attività svolta, elenco e numero dei volontari, copie delle quietanze riferite alle polizze assicurative per gli infortuni e malattia connessa all'attività di volontariato, per il rimborso annuale, secondo le previsioni di legge e di regolamento).

Art. 17 – REGISTRAZIONE E SPESE

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Gli oneri inerenti saranno a carico della parte richiedente.

Art. 18 - CONTROVERSIE

In caso di controversie le parti eleggono quale competente, in via esclusiva e non concorrente con altri il Foro di Pavia.

Art. 19 – NORMA DI CHIUSURA

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si applicano le norme di legge in materia.

Letto, confermato e sottoscritto:

Data, _____

Fondazione IRCCS

L' Ente del Terzo Settore

Policlinico San Matteo

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante
